

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5126 del 07/11/2019
Oggetto	PR19T0023 - Concessione area demaniale in fregio al Rio Gavino in Loc. Marzano nel Comune di Salsomaggiore Terme per uso immissione fosso di regimazione. Richiedente: Condominio Oasi
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5304 del 07/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l’art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- DDG n.106/2018 con cui è stato conferito incarico dirigenziale al Dott. Paolo Maroli;

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2019/128955 del 19/08/2019 con cui il sig Bonassera Troglia Leonardo, c.f. BNSLRD72P11G337Z residente in via Bacchelli n. 5 nel Comune di Salsomaggiore Terme(PR) in qualità di amministratore del condominio “Oasi”, c.f. 91015010340 nel Comune di Salsomaggiore (PR), ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale

in località Marzano in Comune di Salsomaggiore Terme (PR) ad uso immissione nuovo fosso di regimazione;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 286 del 04/09/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007.

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2019/126321 del 09/08/2019);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 30/10/2019 ;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al condominio "Oasi" c.f. 91015010340 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Gavino, di mq 2,05 sita in località Marzano, in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), catastalmente identificata al fg. n.31, fronte mapp. n. 48, per uso immissione fosso di regimazione, codice pratica **PR19T0023**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/11/2019 (PG/2019/171858 del 07/11/2019);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 31,97 euro pari a tre mensilità del canone annuale.
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Condominio "Oasi", c.f. 91015010340 (cod. pratica PR19T0023).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Gavino, individuata al foglio 31 fronte mappale 48 del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 2,05 è destinata ad uso immissione fosso di regimazione.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2019/126321 del 09/08/2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

All' ARPAE
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
P.le della Pace 1
40123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Al Comune di Salsomaggiore Terme
Ufficio Tecnico
Viale Romagnosi 7
43039 Salsomaggiore Terme PR
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-
terme.pr.it

All'Ing. Bonati Silvio
A.l.erre engineering S.r.l.
Strada Cavagnari 10
43126 PARMA PR
s.bonati@aierre.net

Gruppo Carabinieri Forestali
Via Melloni 4
43121 PARMA PR
fpr42966@pec.carabinieri.it

Dott. Leonardo Bonassera
Via Bacchelli, 5
43039 – Salsomaggiore T.
info@pec.studiobonassera.com
studiobonassera@hotmail.com

Oggetto: (2018.650.20.39/97) RICHIESTA NULLA OSTA RELATIVO AD INTERVENTO DI
OPERE EDILIZIE DA ESEGUIRSI IN LOC. MARZANO (PR) IN PROSSIMITA' DEL RIO
GAVINO - QUARTIERE "OASI" - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

PC/2019/0039359 del 25/07/2019– Mittente: Comune di Salsomaggiore T.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,

vista la richiesta in data 26.10.2018 e 27.11.2018 dell'Ing. Bonati Silvio e successiva integrazione
trasmessa dal Comune di Salsomaggiore T. PC/2019/0039359 del 25/07/2019, rivolta ad ottenere il
parere idraulico ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°523 del
25/07/1904 per lo scarico con fosso in terra nel rio demaniale Gavino, di acque relative alla
regimazione delle acque superficiali di corpi idrici non demaniali in località Marzano in Comune di
Salsomaggiore Terme, come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla richiesta.
Limitatamente al regime idraulico del rio Gavino ed esclusivamente in relazione all'immissione di
nuove acque nel detto rio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi privati cittadini ed Enti, si
esprime **parere idraulico positivo** all'incremento di portata alle seguenti condizioni:

Strada Garibaldi 75 tel. 0521 – 788711 fax 772654 Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

P.le della pace 1 tel. 0521 - 931750/525

PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

43121 PARMA

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/ / / Classif. / / / / / Fasc. / / /

- 1) Il richiedente, **condominio "OASI" di Salsomaggiore Terme rappresentato dall'Amministratore Dott. Leonardo Bonassera**, per la realizzazione dello scarico suindicato, dovrà ottenere **l'autorizzazione dell'Agenzia ARPAE** per quanto di competenza sul demanio idrico, e, se previsto per Legge, dovrà ottenere **il parere favorevole del Comune di Salsomaggiore Terme** per quanto di competenza di codesta Amministrazione relativamente all'intervento di realizzazione del nuovo fosso realizzato su terreno di proprietà privata.
- 2) Per la realizzazione del tratto di fosso in terra di scarico nel rio Gavino non potranno essere tagliate le piante con caratteristiche vegetali pregiate e il taglio delle piante dovrà essere effettuato mantenendo sulle sponde dell'alveo l'apparato radicale per la stabilità delle sponde stesse. Per lo scavo del fosso, il suo mantenimento e la sua funzionalità idraulica, non dovrà essere compromessa la stabilità delle sponde del rio suddetto.
- 3) Il richiedente, dovrà comunicare la data di fine lavori a questo Servizio per il sopralluogo di verifica della regolare esecuzione dell'intervento.
- 4) Saranno a carico della richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime delle acque del rio Gavino in dipendenza del presente parere idraulico.
- 5) Il presente parere idraulico con **scadenza il 30.09.2020**, potrà tuttavia essere revocato ad ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio, ciò sia ritenuto necessario per la tutela dei pubblici interessi o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate. La eventuale revoca del presente parere idraulico, mentre non creerà alcun diritto per il richiedente, comporterà per essa l'obbligo di rimettere, a loro totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino, nel termine temporale che verrà fissato dal Responsabile del Servizio.
- 6) Il presente parere idraulico si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere idraulico, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 7) Per effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio nell'indirizzo sopra indicato.
- 8) Il presente parere idraulico dovrà essere esibito dal richiedente, ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.
- 9) Per tutte le opere che verranno realizzate in seguito alla emissione del presente parere idraulico, saranno eseguite, a carico del richiedente, tutti i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della loro perfetta efficienza.

Per quanto riguarda il progetto di deviazione delle acque superficiali che prevede una rete scolante in proprietà private, si comunica che questo Servizio non è competente in ambito di trasformazione del territorio, pertanto non può esprimersi in merito.

Gabriele Alifraco
Documento Firmato Digitalmente

Il sottoscritto Bonassera Troglia Leonado

c.f._B_|_N_|_S_|_L_|_R_|_D_|_7_|_2_|_P_|_1_|_1_|_G_|_3_|_3_|_7_|_Z_| in qualità di
amministratore del condominio "oasi" c.f._9_|_1_|_0_|_1_|_5_|_0_|_1_|_0_|_3_|_4_|_0_|
presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / , dichiara di accettarne
le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.